

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

IL NOTAIO
Francesco Boni

I CONSULENTI DEL LAVORO
Angelo Tacchini

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo


del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Agevolazione per la crescita L'Erario fissa nuove regole

La circolare. L'eccedenza trasformata in credito d'imposta Irap e non utilizzata non potrà più essere riconvertita in eccedenza Ires



Disposizioni dell'Agenzia delle Entrate anche sulla disciplina antielusiva: le istanze disapplicative vanno presentate entro il 2 luglio

MARCO CONTI

Il contribuente che ha un'eccedenza dell'agevolazione Ace (Aiuto alla crescita economica) può riportarla nei periodi d'imposta successivi ai fini Ires, o convertirla in tutto o parzialmente in credito d'imposta Irap, ma non potrà più riconvertire in eccedenza Ires la parte trasformata in credito d'imposta Irap e non utilizzata.

La precisazione è contenuta nelle oltre 70 pagine della circolare (21/E) redatta dall'Agenzia delle entrate per chiarire alcuni punti controversi riguardanti le modifiche introdotte dal decreto Crescita e competitività. Il documento delle Entrate ricorda anche che questo credito non può essere utilizzato in compensazione orizzontale e quindi non vale il limite generale di compensabilità pari a 700mila euro annui e quello che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.

Per quanto concerne la disci-

plina antielusiva, nell'ipotesi di conferimenti provenienti da soggetti esteri localizzati anche in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, l'Agenzia fornisce istruzioni ai propri uffici affinché siano esaminate le istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione idonea, da un lato ad ovviare alla mancanza di scambio di informazioni con il Paese «non white listed», dall'altro a dimostrare l'assenza di fenomeni di duplicazione dell'agevolazione Ace.

La disciplina antielusiva, spiega il Fisco, vuole evitare che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di più società che fanno capo ad una holding. I contribuenti che intendono presentare un'istanza di disapplicazione della disciplina, devono farlo prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell'istanza. Vista la scadenza del modello Unico 2015

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

(30 settembre 2015) e il tempo necessario all'istruttoria (90 giorni), le istanze disapplicative dovranno essere presentate entro il 2 luglio.

Chiudiamo con il super moltiplicatore per le società quotate. La circolare chiarisce infatti che le società che quotano le azioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo possono usufruire di un moltiplicatore del 40% da applicare all'incremento patrimoniale rilevante realizzato nell'esercizio di quotazione e nei due esercizi successivi rispetto all'esercizio precedente. In particolare, il primo periodo d'imposta in cui può essere applicata l'agevolazione maggiorata è costituito da quello in corso al 31 dicembre 2014 (nel presupposto che questa decorrenza risulti compatibile con i risultati dell'iter dell'autorizzazione della Commissione europea).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 441

Versare con F24 senza i dati del sostituto d'imposta

Quest'anno ho deciso di servirmi del 730 precompilato, visto che i dati presenti nei quadri A, B, C, E, F vengono già riportati correttamente e che sono da aggiungere soltanto le spese mediche, quelle per le Onlus e per il consorzio di bonifica.

Siccome però l'importo da versare per Irpef e addizionali è piuttosto elevato, a fronte di una pensione bassissima, non sembra opportuno che venga effettuato il conguaglio da parte del sostituto d'imposta, mentre si ritiene più corretto effettuare i versamenti con F24 entro il 16 giugno.

Se però si inseriscono nell'apposito rigo i dati del sostituto d'imposta, automaticamente il programma demanda al sostituto d'imposta di trattenere quanto dovuto. Solo nel caso che tali dati non vengano inseriti, come in assenza del sostituto d'imposta, il programma fa versare con F24.

È possibile seguire quest'ultima linea di condotta, ossia versare con F24 senza inserire i dati del sostituto d'imposta?

- LETTERA FIRMATA

Dalle istruzioni ministeriali e dalla casistica pratica si evince che solo la mancanza di sostituto consente di utilizzare il modello 730 (precompilato o meno) senza indicazione dei dati del soggetto tenuto al conguaglio.

In presenza di sostituto tale anche al momento dell'esecuzione del conguaglio (come nel caso specifico ove chi ha esposto il quesito è pensionato) il contribuente deve indicare i dati del sostituto, senza pertanto, utilizzando il modello 730, eseguire i pagamenti con F24.

In alternativa il contribuente può compilare il modello Unico PF.

RISPOSTA N. 442

Il figlio è all'estero E casa principale quella di Bergamo?

Mio figlio si è trasferito all'estero e colà vive con tutta la sua famiglia ospite dei miei consuoceri e, per il momento senza un posto di lavoro, ed è iscritto all'Aire

da un paio d'anni. Possiede un appartamento nella Bergamasca a lui intestato e non è né locato né dato in comodato d'uso e che usa quelle volte che rientra in Italia a trovarci. L'appartamento può essere considerato prima casa (abitazione principale)? In che misura deve pagare Imu - Tari - Tasi?

- LETTERA FIRMATA

L'appartamento del figlio può essere considerato abitazione principale ai fini Imu-Tari-Tasi in funzione del fatto che risulta essere l'unico disponibile in Italia a seguito del trasferimento della residenza all'estero. Ai fini delle aliquote per le imposte suddette da applicare occorre verificare la delibera del Comune, che potrebbe contemplare anche la casistica del relativo trattamento degli immobili detenuti da residenti all'estero. Ai fini Irpef l'immobile va dichiarato non come immobile tenuto a disposizione (codice utilizzo 2) ma come altro immobile (codice utilizzo 9).

RISPOSTA N. 443

Appartamento con due pertinenze Come compilare

Sono proprietario di un appartamento A7 con 2 pertinenze categoria C6: una pertinenza corrisponde a quella dell'abitazione principale mentre la seconda ha un'altra rendita.

Devo compilare la colonna 12 del quadro B del 730?

- LETTERA FIRMATA

Il contribuente dovrà compilare il quadro B del modello 730 indicando in distinti righe le tre unità immobiliari: quanto all'abitazione principale il codice utilizzo (colonna 2) = 1, mentre nei «casi particolari Imu» (colonna 12) non dovrà indicare alcun codice

quanto alla pertinenza abbinata all'abitazione principale il codice utilizzo (colonna 2) = 5, mentre nei «casi particolari Imu» (colonna 12) non dovrà indicare alcun codice

quanto alla pertinenza non abbinata all'abitazione principale il codice utilizzo (colonna 2) = 9, mentre nei «casi particolari Imu» (colonna 12) non dovrà indicare alcun codice, ritenendo che tale bene pertinenziale abbia assolto l'Imu per il 2014 (in caso contrario dovrà indicare il codice 1).

Notaio

RISPOSTA N. 444

Animali in casa e il regolamento condominiale

Il nuovo regolamento condominiale-legge 220/2012 prevede, senza se e senza ma, che i regolamenti condominiali (senza specificare se di tipo contrattuale od assembleare), non possono proibire di tenere animali domestici (a meno che, naturalmente non creino disturbi). La nostra amministratrice ha messo all'ordine dell'assemblea il problema, anticipando il suo parere e cioè che ci sono fior di sentenze che chiariscono che: «vietato vietare», vale solo se il regolamento è di tipo assembleare. Io di sentenze in tale senso dopo l'entrata in vigore della legge sopra citata, non ho trovata traccia. Scontato che tutti i siti degli animalisti, supportati da fior fior di avvocati, la pensino come me (che non possiedo e non possiederò animali domestici, ma ricevo saltuariamente e notte tempo la visita di un figlio con un cucciolino del tutto innocuo)! C'è un pronunciamento del giudice Giulia Conte di Grosseto che è inequivocabile: «In ogni caso e con qualsiasi tipo di regolamento (contratti d'affitto compresi), è vietato vietare di tenere animali domestici»...e non è la sola ad essere di questa idea ed è in linea, oltretutto, con i pronunciamenti a livello europeo. Ringrazio per l'attenzione e sono certo che qualche esperto potrà darmi qualche chiarimento.

LETTERA FIRMATA

Il nuovo testo dell'art.1138 C.C. prevede che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Non c'è dubbio che a seguito della riforma il regolamento di condominio non può più impedire di possedere o detenere cani o gatti all'interno delle proprietà individuali, ovvero di servirsi insieme ai suddetti animali delle parti comuni dell'edificio, ma la stessa soluzione dovrebbe valere anche per altre specie di animali come uccellini da gabbia, pesci d'acquario o piccoli roditori, destinati a rimanere all'interno delle singole proprietà esclusive. È invece ancora discusso se la norma sia applicabile soltanto ai regolamenti di condominio redatti successivamente all'entrata in vigore della riforma o anche a quelli formati prima (questione che in realtà riguarda tutte le nuove norme post riforma e non solo la disposizione in esame).

RISPOSTA N. 445

Morto l'ex marito va agli eredi il dovuto sulla casa

Gentile notaio, dopo la separazione ho avuto dal Giudice la nuda proprietà

TROVA INCENTIVI

La Regione sostiene la cultura Un bando offre più di 3,7 milioni

Regione Lombardia conferma il suo sostegno al mondo della cultura mettendo a disposizione del territorio lombardo 3.769.500 euro con il nuovo Avviso Unico 2015 (Burl 29/05/2015, D.d.g. 21 maggio 2015 - n. 4149). Il bando si articola in diverse sezioni, indicando le attività e gli interventi per le attività culturali che si possono realizzare e la relativa dotazione finanziaria. Nel dettaglio: 1) Promozione Culturale - 555 mila euro per la promozione educativa e culturale, puntando sulla valorizzazione delle tradizioni e delle identità culturali dei territori. 2) Biblioteche e Archivi - 600 mila euro per valorizzare il patrimonio documentario, per svilupparne la conoscenza e per promuovere e potenziare i servizi. 3) Musei e Sistemi Museali - 794 mila euro per favorire la corretta conservazione del patrimonio e la capacità di saper fare sistema.

4) Musica, Danza e Cinema - 380 mila euro per promuovere la fruizione dello spettacolo come fattore di aggregazione ed altri 180 mila euro per sostenere le Convenzioni triennali con gli organizzatori di festival di musica e di danza. 5) Protocolli con Enti capofila - 360 mila euro per individuare enti capofila con cui sottoscrivere protocolli d'intesa triennali per il sostegno alle attività dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo. 6) Convenzioni Teatrali - 900 mila euro per sottoscrivere convenzioni triennali per il sostegno all'attività di produzione teatrale. Sarà possibile presentare le domande a partire dall'11 giugno e fino al 20 luglio 2015. La modulistica che dovrà essere utilizzata per la partecipazione e tutti i dettagli relativi all'iniziativa sono disponibili all'interno del Sistema informativo SiAge, all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it. Sara Fusini Consulente politiche del lavoro



dell'immobile intestato al mio ex marito, che però era in usufrutto della suocera fino alla morte, avvenuta pochi mesi fa. Ora, la proprietà della casa è divenuta piena nelle mie facoltà. Nel frattempo è mancato anche il mio ex marito con cui avrei dovuto saldare i rapporti patrimoniali con il conferimento di una somma (una percentuale della casa). Ora è tutto risolto con la morte del de cuius? Non mi risultano figli o altri eredi ma, avendo interrotto i rapporti, non ne ho la certezza. Come posso verificare e procedere? Grazie mille.

LETTERA FIRMATA

L'assegnazione della proprietà della casa è il presupposto dal quale è scaturito l'obbligo di versare la somma di denaro, ma è un'obbligazione autonoma rispetto al pagamento; questo significa che con il decesso del suo ex marito il credito alla riscossione della somma è caduto in successione e potrà essere reclamato nei suoi confronti dagli eredi, legittimi o testamentari. In sostanza il decesso del creditore non estingue il debito, ma ne comporta la devoluzione agli eredi. Se luogo e tempo dell'adempimento indicati nel provvedimento giudiziale non le consentono di assolvere il debito è il caso che lei attenda che si presenti un erede per reclamarne la riscossione.

RISPOSTA N. 446

Il testamento e la donazione alla parrocchia

Vorrei fare testamento e lasciare gran parte delle mie

sostanze alla parrocchia che, proprio in questi giorni sta deliberando il rifacimento di un'area dell'oratorio dedicata ai ragazzi.

Sono molto anziana e malata e non credo mi resti molto da vivere...lei crede che il mio testamento possa essere un valido titolo che la parrocchia possa portare per dimostrare di avere denaro a sufficienza per i lavori? Non certo da sbandierare, ma da mostrare all'occorrenza a quanti accusano il nostro parroco di non avere denari. Temo, ad effettuare una donazione, che i miei parenti si arrabbino e non ho assolutamente voglia di litigare con nessuno. Un cordiale saluto.

LETTERA FIRMATA

Il testamento è un documento che prima della morte del testatore non prova alcun diritto del beneficiario, sia perché il testamento è un atto unilaterale che può sempre essere modificato sino all'ultimo istante di vita del testatore, sia perché fino a quel momento potrebbe variare la consistenza del patrimonio.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 447

Bonus bebè, i requisiti richiesti per ottenerlo

Sono da poco diventata mamma, ho sentito che le neo mamme possono richiedere il «Bonus bebè», potete darmi qualche informazione su chi

ne ha diritto e su come fare per averlo? Grazie.

P. N.

L'assegno a sostegno della natalità (il cosiddetto Bonus Bebè) è stato previsto dalla legge di Stabilità 2015 e con il Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) 27 febbraio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 sono state introdotte le disposizioni attuative di questo istituto che si pone come fine quello di incentivare la natalità contribuendo a sostenere le spese che ne derivano. Il Bonus Bebè è un assegno erogato dall'Inps per ogni figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

L'Inps, con circolare n. 93 dell'8 maggio 2015, fornisce le istruzioni relative ai requisiti richiesti ed alle modalità di presentazione della domanda. Il Bonus Bebè può essere

richiesto da uno dei genitori purché cittadino italiano o comunitario o extracomunitario con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede il Bonus, con un valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente), riferito al nucleo familiare, non superiore ai 25.000 euro

L'importo del Bonus Bebè è pari a 960 euro annui (80 euro per 12 mesi) nel caso il valore Isee non sia superiore ai 25.000 euro, importo che si raddoppia e quindi passa a 1.920 euro (160 euro per 12 mesi) se il valore Isee non è superiore ai 7.000 euro.

L'Inps nella propria circolare ricorda che per poter accedere al Bonus Bebè è necessario presentare preliminarmente la D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) nella quale sia presente il figlio nato, adottato o in affidamento

preadottivo. Tale dichiarazione scade il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e pertanto per continuare a percepire il Bonus Bebè per tutti i 36 mesi è necessario, di volta in volta, presentarne una nuova, pena la sospensione del beneficio. Ove sussistano i sopracitati requisiti il genitore può inoltrare la domanda entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del bambino adottato o in affidamento preadottivo utilizzando una delle seguenti opzioni: web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo attraverso il portale www.inps.it alla sezione Servizi on line; Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (a pagamento da rete mobile); Patronati - tramite i servizi offerti dagli stessi.

Nel caso la domanda venga presentata oltre i 90 giorni previsti, il diritto al Bonus Bebè decorrerà dalla data di presentazione fino ai 36 mesi della nascita o dall'ingresso in famiglia del bambino per cui è stato richiesto. In via transitoria per nascite/adozioni/affidamenti preadottivi intervenuti tra il 1 gennaio 2015 e il 27 aprile 2015 il termine ultimo per presentare la domanda è il 27 luglio 2015.

Determinano la decadenza del diritto all'assegno le seguenti cause: decesso del figlio, revoca dell'adozione, decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda e affidamento del minore a terzi. Nel caso si verifichi una delle soprariportate eventualità il richiedente è tenuto a comunicarlo all'Inps entro 30 giorni. Dal punto di vista fiscale è bene precisare che l'importo del bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo del richiedente. All'Inps compete anche il compito di monitorare mensilmente l'andamento delle spese, in quanto nel caso lo stesso fosse superiore alle previsioni, scatterebbe il blocco delle domande fino a nuova assegnazione di risorse o rideterminazione dell'assegno mensile.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Consulenzialista

☐ Notaio

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax al 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO